



DIVISIONE II
Servizio Trattamenti economici al personale
Ufficio Stipendi

**Al Personale dipendente a tempo
indeterminato**

SEDE

Oggetto: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ("*bonus mamma*" 2024).

Come noto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, art.1, **c.180**, ha introdotto, **per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2026**, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**. L'esonero viene riconosciuto alle lavoratrici che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e il figlio più piccolo con una età inferiore a 18 anni.

Ai sensi del **comma 181**, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, **per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2024**, anche alle **lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e il figlio più piccolo con una età inferiore a 10 anni.

Entrambi gli esoneri prevedono un limite massimo di 3.000 euro riparametrati su base mensile (250,00 euro). Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e istruzioni per la richiesta dell'esonero suddetto:

Requisiti per la richiesta:

- Essere lavoratrice madre
 - con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - con tre o più figli (*2 o più figli nel caso di cui al comma 181*)
 - il più piccolo deve avere meno di 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni);
 - non rileva la fuoriuscita dei figli dal nucleo familiare, la non convivenza o l'affidamento 100% al padre;
 - La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore di figli in adozione o affidamento;

Durata:

- 1/1/2024-31/12/2026 (*nel caso di cui al comma 180*)
 - con decorrenza dal 1/1/2024 o dal mese di nascita del 3 figlio;
 - con cessazione dal 31/12/2026 o dal mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo;
- 1/1/2024-31/12/2024 (*nel caso di cui al comma 181*)
 - con decorrenza dal 1/1/2024 o dal mese di nascita del 2 figlio
 - con cessazione dal 31/12/2024 o nel mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo

Come richiedere l'esonero:

Per godere dell'esonero è necessario compilare il modello allegato avendo cura di specificare se si intende fornire direttamente all'INPS i codici fiscali dei figli o avvalersi della comunicazione da parte del datore di lavoro. **Si ricorda che la mancata comunicazione dei codici fiscali comporta la revoca del beneficio.**

La circolare INPS prevede che il conguaglio dei mesi di gennaio e febbraio 2024 possa avvenire nel periodo marzo-maggio 2024, mentre le altre erogazioni debbono avvenire nel solo mese di competenza.

Per tale motivo, nel caso si avesse diritto all'esonero in argomento, **si segnala l'urgenza di far pervenire i modelli allegati a protocollo@pec.unitus.it e, p.c., a stipendi@unitus.it, entro il giorno 15 marzo 2024**, in tempo utile per poter essere liquidato nel mese di marzo 2024.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, si porgono cordiali saluti.

per Il Dirigente Generale

Dott. Paolo Ceccarelli